



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Confronto Concorrenziale - trattativa privata ai sensi della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e articolo 13 del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; autorizzata con determinazione del Segretario Generale della Provincia – Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento nr. 265 di data 9 dicembre 2008.

I - Trento: Servizio per la realizzazione di “AZIONI DI RINFORZO ALLA QUALITA’ DI VITA E DI LAVORO DESTINATE AI PRESTATORI D’OPERA TEMPORANEI” a supporto tecnico dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento

BANDO DI GARA - CONFRONTO CONCORRENZIALE -

1. Provincia Autonoma di Trento, Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale – **Ufficio Fondo Sociale Europeo**, Via Zambra 42, 38100 Trento (Italia) - tel. 0461/491200, fax 0461/491201.
2. Servizio per la realizzazione di “**AZIONI DI RINFORZO ALLA QUALITA’ DI VITA E DI LAVORO DESTINATE AI PRESTATORI D’OPERA TEMPORANEI**” secondo quanto contenuto nel Programma Operativo Obiettivo 2 “competitività regionale e occupazione” periodo 2007-2013 F.S.E.” – a supporto tecnico dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento.
L'importo a base d'appalto complessivo presunto pari ad **Euro 166.666,67 oltre a IVA nella misura di legge**.
Inoltre l’Amministrazione appaltante intende mettere a disposizione un budget di Euro 10.000,00 IVA inclusa, valore non soggetto a gara e non ricompreso nella base d'appalto, per il pagamento delle spese relative alla presentazione pubblica dei risultati conseguiti dal progetto attraverso la realizzazione di un seminario provinciale per la presentazione e discussione dei risultati del progetto comprese le buone pratiche europee studiate e presentate dai relativi testimoni, tali valori saranno anticipati dall’Aggiudicatario e saranno rimborsati dall’Amministrazione appaltante previo presentazione di rendiconto delle spese.
3. Luogo di esecuzione: provincia di Trento.
4.
 - a) ***
 - b) Soggetti ammessi: Società, Enti (anche pubblici), Istituti di Ricerca, Università, Associazioni, Consorzi, Associazioni temporanee di imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 12;

- c) i partecipanti dovranno indicare in offerta il nominativo e la qualifica professionale delle persone responsabili del servizio.
5. Non ammesse offerte parziali.
 6. Non è previsto un numero minimo o massimo di invitati.
 7. Non saranno ammesse varianti in deroga agli elementi minimi previsti dal capitolato speciale.
 8. I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere prestati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
 9. Sono ammessi raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui al punto 4.
 10.
 - a) termine ultimo per la consegna delle domande di invito: **Giovedì 16 Aprile 2009 , ore 12.30**. Le richieste anticipate mediante fax o telegramma dovranno essere spedite mediante corrispondenza entro tale data;
 - b) indirizzo per l'invio delle domande: vedi punto 1;
 - c) la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.
 11. Non è richiesta alcuna cauzione.
 12. Condizioni minime di partecipazione e documenti da presentare:
la domanda di invito, bollata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inserita, con la documentazione di seguito elencata, in una busta riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara e la denominazione del concorrente; alla domanda (in marca da bollo), a pena di esclusione, deve essere allegata una dichiarazione resa dal legale rappresentante (o di persona in possesso del potere di rappresentare validamente il concorrente) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - a) la presenza, fra le finalità statutarie del concorrente (di tutti gli associati o membri nel caso di consorzi o ATI o RTI), dell'esercizio di attività di ricerca (requisito desumibile dalle finalità statutarie o dall'oggetto sociale);
 - b) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575 e di essere a diretta conoscenza¹ che nessuno dei soggetti sotto indicati ha pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure sopra richiamate; (la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- il titolare dell'impresa e i direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
 - ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici in tutti gli altri casi.
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a diretta conoscenza² che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo (la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):
- il titolare dell'impresa e i direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
 - ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici in tutti gli altri casi;
 - i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (nel caso in cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata una delle condanne sopra menzionate, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante).oppure (in presenza di sentenze) di avere

¹ Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei sottoindicati soggetti di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (vedi fac simile-AI).

² Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei sottoindicati soggetti delle condanne di cui sopra, ivi comprese quelle che godono del beneficio della non menzione, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 (vedi fac simile-AI).

riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione 3: (Si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti sopra individuati che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale).

Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che in quest'ultimo caso l'estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p..

- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (NOTA BENE: si applica l'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.

³ Fatta salva la valutazione delle singole fattispecie di reato, saranno ritenuti comunque ostativi alla partecipazione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

- 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”);
- c) che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;
 - d) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99), ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificando i motivi;
 - e) che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 codice civile o aventi in comune uno o più legali rappresentanti.

In caso di raggruppamento temporaneo la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato e corredata dalla documentazione riferita al medesimo, attestante il possesso dei requisiti sopra richiesti.

13. Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi:

- merito tecnico (qualità e quantità delle risorse umane impiegate, modalità e tempi della prestazione tecnica richiesta): fino a 80 punti;
- offerta economica: fino a 20 punti;

14. Altre informazioni:

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

Non ammesse offerte in aumento. Aggiudicazione anche in caso di unica offerta. Divieto di sub-appalto totale o parziale delle attività affidate.

I requisiti saranno comprovati in capo all'aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione o la sua non rispondenza alle dichiarazioni determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Galetti.

Informazioni e chiarimenti procedurali possono essere chiesti al numero telefonico +39-0461491205; numero fax +39-0461491201.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per il quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza.

I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo, i diritti di cui all'art. 7 del già citato D.Lgs. 196/2003.

f.to IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
- Nicoletta Clauser -